

Questionario di “Facciamo Presto!”

Giacomo ROCCHI – Collegio Unico di Legittimità

PARTE CONOSCITIVA

1) Perché hai scelto di candidarti?

Il mio nome è stato sorteggiato dal Comitato Altra Proposta, alla presenza di un notaio, e ho accettato la proposta del Comitato (di cui non faccio parte) di candidarmi.

Il metodo con cui sono stato individuato dà la possibilità ai magistrati di scegliere per i prossimi quattro anni colleghi “normali”, diligenti, stimati, irreprensibili, grandi lavoratori, imparziali; colleghi di cui non si parla nei media e che non rispondono alle correnti o a gruppi di potere. Sono convinto che un magistrato esperto, abituato a prendere decisioni difficili e importanti che incidono sulla vita delle persone, delle aziende o della società, può essere un buon consigliere del CSM; anzi: un consigliere di cui i colleghi si possono fidare.

Agirà in scienza e coscienza, senza farsi influenzare (o ricattare) quando voterà per gli incarichi direttivi o semidirettivi, quando si occuperà di sanzioni disciplinari o di incompatibilità, quando andrà a valutare le tabelle e così via.

2) Simpatizzi o fai parte di un gruppo associativo, se sì quale? Hai assunto ruoli e promosso iniziative in ambito associativo?

Sono convinto che il primo passaggio fondamentale per uscire dal discredito caduto sulla Magistratura e recuperare la fiducia dei magistrati nell'imparzialità dell'organo di autogoverno sia tenere distinte e distanti le “dinamiche” associative e l'esercizio dei poteri assegnati al Consiglio Superiore della Magistratura.

3) Hai mai assunto incarichi fuori ruolo? In caso positivo puoi indicarci: in quale periodo e quanti anni sei stata/o fuori ruolo, presso quale amministrazione e di cosa ti sei occupata/o?

Non ho mai assunto incarichi fuori ruolo.

4) I fatti “dell’Hotel Champagne” hanno minato l’autorevolezza e la credibilità dell’organo di autogoverno. Credi che siano state adottate misure efficaci per scongiurare fenomeni di analogo tenore e per recuperare la fiducia della cittadinanza e dei colleghi? Se sì quali? Tu cosa proponi?

I fatti dell’Hotel Champagne sono solo la punta dell’iceberg emersa a seguito delle indagini, ma hanno dimostrato il malcostume generalizzato e la gestione correntizia del Consiglio Superiore della Magistratura. Per scongiurare fatti del genere occorre portare al CSM consiglieri indipendenti, davvero indipendenti, che non devono rispondere ad alcuno e, tanto meno, ai capi corrente. Da parte sua, il legislatore ha introdotto specifiche (e, direi, inevitabili) ipotesi di sanzione disciplinare. Certo: occorre che le correnti dell’ANM si rendano conto di questa necessità: da quello che vedo, dubito che ciò stia avvenendo.

5) Pensi che la riforma dell’ordinamento giudiziario appena approvata sia complessivamente positiva o negativa? Potresti indicare un aspetto positivo e uno negativo?

Domanda troppo generica

6) Il 30 aprile hai partecipato, in presenza o tramite delega, all’Assemblea Generale Straordinaria? Se sì, che posizione hai espresso? In caso di mancata partecipazione potresti spiegare le ragioni?

Ho già spiegato la necessità di tenere distinte dinamiche associative e lavori del CSM

7) Hai aderito all'astensione? Quali sono state le ragioni a sostegno della tua scelta?

Domanda irrilevante rispetto alle funzioni che dovrei svolgere come Consigliere.

PARTE PROGRAMMATICA

*L'art. 2 co. 1 lett. c) della legge 2022 nr. 71 (legge di riforma dell'ordinamento giudiziario) prevede che nell'istruttoria per la **nomina** dei direttivi il CSM dovrà acquisire in forma riservata, ma non anonima, il parere dei magistrati dell'ufficio giudiziario di provenienza dei candidati, mentre la lett. g) prevede che per la **conferma** dei direttivi il CSM tenga conto anche dei pareri espressi dai magistrati dell'ufficio, acquisiti con le modalità definite dallo stesso Consiglio.*

8) A tuo giudizio quale sarebbe la modalità più consona per raccogliere i pareri dei magistrati nei casi di nomina e di conferma dei ruoli direttivi e quale valore attribuiresti al parere dei colleghi? Assegneresti un punteggio oppure proporresti una modalità alternativa, se sì quale?

Per la nomina dei direttivi è il legislatore delegato a dovere stabilire "modalità idonee" per acquisire il parere dei magistrati assegnati all'ufficio di provenienza: quindi non spetta al Consiglio determinarle.

Per la conferma dei direttivi, escluderei ovviamente un punteggio, atteso che la decisione deve essere di conferma o non conferma; i pareri servono per far emergere circostanze significative o gravi che facciano propendere per la non conferma. Tenuto conto del numero dei provvedimenti di conferma, una modalità potrebbe essere quella di "inviati" del Consiglio presso l'ufficio del dirigente, con redazione di verbali sintetici.

9) Saresti d'accordo a prevedere la medesima procedura, che contempra il parere dei magistrati, anche per la nomina e conferma dei semi-direttivi?

Il mio parere sul punto mi sembra irrilevante

10) Saresti favorevole a implementare la procedura di consultazione dei magistrati dell'ufficio acquisendo il relativo parere per la conferma con cadenza biennale e non solo quadriennale? In caso di dissenso, ritieni comunque necessario istituire ulteriori strumenti conoscitivi? Se sì quali?

Irrilevante: la legge prevede che la conferma avvenga dopo quattro anni.

*L'art. 2 co. 2 lett. b) della legge 2022 nr. 71 prevede che i documenti organizzativi generali degli uffici, le tabelle e i progetti organizzativi siano elaborati secondo modelli standard stabiliti con deliberazione del CSM e che i pareri dei consigli giudiziari siano redatti secondo modelli standard, contenenti **i soli dati concernenti le criticità**, stabiliti con deliberazione del CSM.*

11) Come dovrebbero essere strutturati i modelli standard dei documenti organizzativi e quali dovrebbero essere le criticità rilevabili in sede di consiglio giudiziario?

La norma cui fa riferimento la domanda deve essere ancora scritta dal legislatore delegato, cosicché la domanda non pare attuale. Le criticità riguardano l'incapacità dell'ufficio di reggere le sopravvenienze, la definizione troppo generica dei vari ruoli, la mancata valutazione dei flussi, la

distribuzione non adeguata degli affari tra i vari settori, con il rischio di un sacrificio eccessivo di uno di essi.

12) Ritieni che dovrebbe essere prevista una sezione dedicata alle eventuali osservazioni dei magistrati dell'ufficio?

La lettera successiva (art. 2, comma 2, lett. c) valorizza espressamente le osservazioni dei magistrati dell'ufficio.

13) Nella procedura di approvazione dei documenti organizzativi sei favorevole ad istituire una integrazione istruttoria in caso di osservazioni presentate dai magistrati dell'ufficio, di cui poi la delibera consiliare dia atto motivando espressamente sul punto? in che termini dovrebbe essere svolta l'istruttoria?

La domanda non tiene conto della varietà delle situazioni: in alcuni casi un'integrazione istruttoria potrà essere ritenuta utile, in altri no. In ogni caso, la delibera del CSM dovrà dar conto delle osservazioni dei magistrati.

L'art. 13 della legge 2022 nr. 71 prevede che il Procuratore della Repubblica predispona, in conformità ai principi generali definiti dal CSM, il progetto organizzativo dell'ufficio.

14) Dagli scandali che hanno gettato discredito sulla Magistratura è emerso che gli appetiti più accesi riguardassero, in particolar modo, il ruolo del Procuratore della Repubblica. Anche in ragione di quanto accaduto, quali principi ritieni sia necessario inserire nel progetto organizzativo?

Domanda assai strana: non sono certo gli scandali ad imporre una determinata organizzazione delle Procure della Repubblica. In ogni caso, il CSM non potrà discostarsi dalle indicazioni contenute nella stessa norma e non dovrà "inventare" principi generali, facilitando, piuttosto, la piena attuazione delle indicazioni di legge.

15) Ritieni che tra le condizioni per l'approvazione di un progetto organizzativo debba esserci la previsione di un criterio generale automatico nell'assegnazione degli affari derogabile solo in circostanze eccezionali? In quali casi, e per quali ragioni, sarebbe legittimo derogare al criterio automatico?

La legge prevede espressamente che l'assegnazione dei procedimenti di natura automatica venga stabilita per determinate "tipologie di reato" (lett. d); quindi, pur essendo favorevole ad un ampliamento di tali tipologie, sono contrario a sostituire il criterio indicato dal legislatore con altro differente. Questo il CSM non può farlo.

16) Nella formulazione del progetto organizzativo che ruolo dovrebbero assumere i magistrati dell'ufficio? Sul punto ritieni che le attuali circolari del CSM siano sufficienti o pensi sia necessario ampliare le modalità di partecipazione dei magistrati dell'ufficio?

Credo che siano sufficienti.

L'art. 13 della legge 2022 nr. 71 che modifica il co. 7 dell'art. 1 del d.lgs. 20 febbraio 2006, n. 106, introduce la facoltà da parte del Ministro della giustizia di formulare osservazioni sui progetti organizzativi degli uffici.

17) Sul punto ritieni che ricorrano le condizioni per sollevare un conflitto di attribuzione innanzi alla Corte Costituzionale? Se sì, quali argomenti proporresti a sostegno?

No; il Ministro può solo effettuare "osservazioni", per di più "eventuali" e in alcun modo vincolanti. Non vedo lo spazio e l'utilità di un conflitto di attribuzioni.

Sempre l'art. 13 della legge 2022 nr. 71 che modifica il co. 7 dell'art. 1 del d.lgs. 20 febbraio 2006, n. 106, affida al CSM il compito di approvare il progetto organizzativo dell'ufficio di Procura.

18) A tuo giudizio il nuovo progetto organizzativo e le relative modifiche dovrebbero ritenersi immediatamente vigenti oppure l'approvazione da parte del CSM dovrebbe essere considerata come condizione di efficacia?

Domanda che non tocca la competenza del CSM, che, appunto, è chiamato ad approvare.

L'art. 3 co. 1 lett. a) della legge 2022 nr. 71, prevede di introdurre la facoltà per i componenti avvocati e professori universitari di partecipare alle discussioni e di assistere alle deliberazioni relative alla valutazione di professionalità del magistrato, con l'attribuzione alla componente degli avvocati della facoltà di esprimere un voto unitario sulla base del contenuto delle segnalazioni di fatti specifici, positivi o negativi, incidenti sulla professionalità del magistrato in valutazione.

19) La vicinanza territoriale di colui che valuta il magistrato e che esercita la professione forense nel distretto in cui il magistrato esercita la professione giudiziaria, può essere fonte di ambiguità, condizionamento e conflitto d'interesse. Quali regole proporrai in seno al Consiglio per neutralizzare le situazioni di possibile conflitto o condizionamento?

Domanda non attuale: vi è soltanto la legge delega e, quindi, occorre attendere il legislatore delegato. Segnalo, comunque, che la legge delega prevede che la segnalazione debba provenire dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati e non, quindi, da un singolo avvocato o da un gruppo di avvocati. Per di più, a quanto si comprende dalla legge delega (ma, appunto, occorre attendere il decreto legislativo), i componenti avvocati e professori universitari sono vincolati dal contenuto della segnalazione, cosicché il problema di un possibile conflitto di interesse si stempera.

*L'art. 3 co. 1 lett. c) della legge 2022 nr. 71 prevede che nella valutazione di professionalità del magistrato, il giudizio positivo sia articolato, **secondo criteri predeterminati** e con esclusivo riferimento alle **capacità del magistrato di organizzare il suo lavoro**, nelle seguenti ulteriori valutazioni: "discreto", "buono" e "ottimo".*

20) Premesso che la norma sembra introdurre un sistema di valutazione di professionalità del magistrato basato sul "merito" e non più sull'"anzianità senza demerito", è necessario sottolineare che l'organizzazione del lavoro del magistrato non può prescindere dall'analisi del ruolo iniziale, del numero di assegnazioni, delle risorse disponibili e della presenza di *deficit* strutturali. La

dotazione di organico (e la qualità dello stesso) risulta fondamentale: il numero e la capacità professionale degli operatori di PG e Cancellieri fanno la differenza in termini di qualità dell'organizzazione, si tratta di collaboratori che vengono assegnati dal capo dell'ufficio e che il magistrato non può scegliere. Quali parametri possono essere adottati per misurare la capacità organizzativa del giudice e del pubblico ministero senza pregiudicarne l'autonomia e l'indipendenza?

Anche questa è una domanda non attuale per lo stesso motivo (mancanza di decreto legislativo). Comunque, la norma va letta unitamente all'art. 11 decreto legislativo 160, che permette di tenere conto delle situazioni concrete.

21) Le valutazioni “discreto”, “buono” e “ottimo” devono essere espresse dal capo dell'ufficio nel rapporto informativo oppure devono essere formulate *in via esclusiva* dal consiglio giudiziario? Quale soluzione proporrai in seno al Consiglio e per quali ragioni?

Aspettiamo il legislatore delegato. A leggere l'art. 11, sembra piuttosto un giudizio del CSM.

*L'art. 3 co. 1 lett. g) della legge 2022 nr. 71 prevede che, ai fini della valutazione del parametro della capacità del magistrato, il consiglio giudiziario **acquisisca** le informazioni necessarie ad accertare la sussistenza di **gravi anomalie in relazione all'esito degli affari nelle fasi o nei gradi successivi del procedimento**, nonché, in ogni caso, che acquisisca, a campione, i provvedimenti relativi all'esito degli affari trattati dal magistrato in valutazione nelle fasi o nei gradi successivi del procedimento e del giudizio.*

*L'art. 3 lett. h) n. 1) della legge 2022 nr. 71 prevede altresì l'istituzione del **fascicolo per la valutazione del magistrato**, contenente, per ogni anno di attività, i dati statistici e la documentazione necessaria per valutare il complesso dell'attività svolta, compresa quella cautelare, sotto il profilo sia quantitativo che qualitativo, la tempestività nell'adozione dei provvedimenti, la sussistenza di caratteri di grave anomalia in relazione all'esito degli atti e dei provvedimenti nelle fasi o nei gradi successivi del procedimento e del giudizio.*

22) A tuo parere cosa si deve intendere per gravi anomalie? Quale parametro proporresti per l'individuazione delle gravi anomalie: un criterio qualitativo, quantitativo (indicando la percentuale) o misto? Potresti specificare i termini della soluzione proposta e come dovrebbe essere applicata al magistrato in valutazione?

Non si può che aspettare il legislatore delegato. In via generale, è errato introdurre dei “parametri” per individuare la gravità delle anomalie: il CSM è chiamato, appunto, ad una valutazione di merito per verificare se sussistono delle anomalie e se sono gravi.

23) Nell'attuale sistema il reperimento dei provvedimenti a campione è rimesso esclusivamente al magistrato in valutazione che ha l'obbligo di allegazione, si tratta di una attività che porta via diverso tempo; con la riforma ci sarebbe una mole enorme di atti da dover produrre, molti dei quali neanche nella disponibilità del magistrato. Chi si occuperà di reperire i provvedimenti adottati da altri magistrati nelle fasi e nei gradi successivi del procedimento? escludi che possa essere un compito dell'ufficio del magistrato in valutazione?

Aspettiamo il legislatore delegato. Occorrerà, comunque, prevedere un obbligo di collaborazione delle Cancellerie e delle Segreterie.

*L'art. 3 lett. d) della legge 2022 nr. 71 stabilisce che ai fini della valutazione del parametro della laboriosità sia espressamente considerato il rispetto da parte del magistrato dei **programmi annuali di gestione dei procedimenti**, tuttavia il co. 1 lett. a) ultima parte dell'art. 14 ha posto il limite dei **carichi esigibili di lavoro** individuati dai competenti organi di autogoverno.*

24) La riforma ha posto l'accento sulla produttività degli uffici giudiziari senza che vi fosse un preventivo stanziamento di risorse per colmare le gravi carenze strutturali. In questo contesto si rischia di *scaricare* sul singolo magistrato le inefficienze di sistema e pertanto non è rinviabile l'individuazione di un parametro che stabilisca i limiti di esigibilità della prestazione richiesta. La questione diventa di primaria importanza perché dal mancato rispetto dei programmi annuali di gestione può discendere un pregiudizio sotto il profilo della valutazione della laboriosità del magistrato e ulteriori conseguenze anche di carattere disciplinare. Ritieni che sia una questione da affrontare con urgenza? Quale soluzioni proponi?

Ancora una volta, occorre verificare in che modo la delega verrà attuata dal legislatore delegato. Non c'è dubbio che la norma dell'art. 14 modifica la tematica dei carichi esigibili nel senso di imporre la determinazione di carichi unici nazionali (ovviamente per tipologia di funzioni) che costituiranno lo "scudo" per ogni singolo magistrato rispetto al tentativo dei capi degli uffici giudiziari di "farsi belli" con obiettivi di rendimento dell'ufficio sganciati dalla situazione concreta e senza tenere conto del lavoro che il magistrato può sostenere. Il carico esigibile di lavoro dovrà tenere conto della necessità di un lavoro di qualità e non solo del dato quantitativo.

In effetti, con questa norma il legislatore ha preso atto (o forse: ha dovuto prendere atto) che i problemi di quantità non si risolvono gravando eccessivamente i magistrati, ma aumentando il numero dei magistrati, perché, appunto, i carichi costituiscono "limiti", cioè garanzie.

25) C'è anche una questione legata alla non uniforme distribuzione delle risorse: alcuni uffici giudiziari sono più gravati rispetto ad altri, in che termini ritieni sia possibile dare una risposta?

Domanda troppo generica. Il CSM, comunque, ha il compito di monitorare le situazioni dei singoli uffici e segnalare le criticità.

26) Ritieni sia necessario introdurre una procedura che contempli la partecipazione attiva dei magistrati dell'ufficio nella definizione dei programmi annuali di gestione oppure pensi che debba essere una prerogativa esclusiva del capo dell'ufficio?

Chi dovrebbe introdurla? Il legislatore che, invece, non l'ha introdotta (pur intervenendo sulla norma). Non credo vi sia uno spazio per una indicazione vincolante da parte del CSM; potranno, comunque, esservi indicazioni sull'opportunità di una consultazione o di una partecipazione dei magistrati dell'ufficio. D'altro canto, difficilmente il programma dell'ufficio potrà essere redatto dal Capo dell'ufficio senza sentire i pareri, le considerazioni, i consigli e le indicazioni dei magistrati dell'ufficio.

*L'art. 14 co. 5-bis della legge 2022 nr. 71 prevede che il capo dell'ufficio, al verificarsi di **gravi e reiterati ritardi** da parte di uno o più magistrati dell'ufficio, ne accerta le cause e adotta ogni iniziativa idonea a consentirne l'eliminazione, con la predisposizione di piani mirati di smaltimento. E' previsto che il piano mirato di smaltimento debba essere trasmesso al consiglio*

giudiziario (o al Consiglio direttivo presso la Corte di Cassazione) che può indicare interventi diversi da quelli adottati.

27) Il CSM dovrà disciplinare la procedura stabilendo delle garanzie che contemplino a favore del magistrato interessato il diritto di essere sentito in via preliminare all'adozione di qualsivoglia misura e la possibilità di formulare osservazioni di cui il capo dell'ufficio deve tenerne conto prima dell'adozione del provvedimento. A tuo giudizio come dovrebbe essere disciplinata la procedura e che ruolo dovrebbe avere il magistrato destinatario della misura e il consiglio giudiziario?

La nozione di “gravi e reiterati ritardi” usata dal legislatore permette di agganciare la procedura descritta dalla legge ad un dato oggettivo difficilmente contestabile. Comunque, potrà avvenire che il magistrato contesti l'esistenza della situazione descritta dalla norma: in questo caso, esporrà le sue osservazioni al Consiglio Giudiziario, dimostrando di non avere alcuna difficoltà a svolgere il suo ruolo.

Credo che l'emergere di una situazione del genere imporrà dapprima una interlocuzione informale tra capo dell'ufficio e magistrato e, di conseguenza, l'adozione di misure concordate. A mio parere, la procedura non deve essere vista solo in relazione alle possibili conseguenze negative per il magistrato, ma proprio a tutela dello stesso, in quanto mirata ad evitare che la situazione si “incancrenisca”, finendo per divenire non più risolvibile: non a caso la norma prevede che il piano mirato di smaltimento possa comprendere la sospensione totale o parziale delle assegnazioni e la redistribuzione dei ruoli e dei carichi di lavoro.

Nella fase davanti al Consiglio Giudiziario, il magistrato potrà indicare soluzioni differenti per lo smaltimento dell'arretrato nel caso in cui il piano non sia stato interamente concordato con il Capo dell'ufficio.

*L'art. 11 della legge 2022 nr. 71 modifica l'art. 2 d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109 introducendo la lettera q-bis) che prevede come fonte di **illecito disciplinare l'omessa collaborazione del magistrato** nell'attuazione delle misure predisposte dal capo dell'ufficio per lo smaltimento dell'arretrato e la reiterazione delle condotte che hanno imposto l'adozione di tali misure **se attribuibili al magistrato**.*

28) A tuo giudizio quali sono gli estremi per cui si verrebbe a configurare una condotta di “omessa collaborazione” da parte del magistrato destinatario delle misure di smaltimento dell'arretrato?

La norma fa chiaramente riferimento a condotte volontarie del magistrato, non giustificate da situazioni oggettive che rendono impossibile l'attuazione delle misure predisposte per lo smaltimento dell'arretrato: tale interpretazione si evince sia dall'utilizzo della parola “collaborazione” che, appunto, presuppone un comportamento volontario, sia alla luce dell'inciso finale “se attribuibili al magistrato”. Il caso “tipico” è quello della sospensione delle assegnazioni al magistrato cui non segue un'accelerazione nello smaltimento.

29) Ritieni sia necessaria una interpretazione costituzionalmente orientata della norma in modo da restringere i margini di discrezionalità e rendere tassativa la fattispecie disciplinare? Se sì, qual è la tua interpretazione e quali modalità di attuazione proporrà in seno al Consiglio?

Domanda davvero sorprendente: tutte le norme richiedono un'interpretazione costituzionalmente orientata! Il riferimento alla volontarietà della condotta e l'utilizzo della clausola finale relativa alla non attribuibilità al magistrato delle condotte contestate forniscono adeguata garanzia di non irrogazione di sanzioni disciplinari a magistrati incolpevoli.

30) A tuo parere per riscontrare l'omessa collaborazione del magistrato sarebbe necessario che il CSM preveda una procedura preliminare di messa in mora? Quali garanzie dovrebbero essere attribuite al magistrato destinatario della misura e che ruolo dovrebbe assumere il consiglio giudiziario?

Tenuto conto che il piano mirato di smaltimento è sottoposto a verifica ogni tre mesi, che la documentazione relativa è sempre trasmessa al Consiglio Giudiziario, al quale il magistrato interessato può effettuare osservazioni e che il capo dell'ufficio è obbligato, sotto minaccia di sanzione disciplinare, di segnalare al Consiglio Giudiziario le condotte del magistrato dell'ufficio che non collabora nell'attuazione delle misure previste, non credo sia necessaria una formale messa in mora, poiché la segnalazione dell'illecito disciplinare dovrà essere esplicita.

Il magistrato potrà effettuare le sue osservazioni al Consiglio Giudiziario che – essendo competente a verificare l'attuazione del piano e a indicare misure differenti da quelle adottate dal Capo dell'ufficio – potrà valutarle nel merito.

31) Ritieni sia opportuno prevedere delle circostanze oggettive/soggettive che escludano la responsabilità? Se sì quali?

Come già anticipato, se l'illecito disciplinare riguarda condotte volontarie di non attuazione del piano mirato di smaltimento e non attribuibili al magistrato, non è necessario ulteriormente specificare circostanze esclusive della responsabilità.

*Sempre l'art. 11 della legge 2022 nr. 71 alla lett. n) dell'art. 2 d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109 introduce un ulteriore illecito disciplinare integrato dalla **reiterata o grave inosservanza delle direttive adottate dagli organi competenti**.*

32) Quali sono le direttive fonte di responsabilità disciplinare del magistrato? Quali sono gli organi competenti?

*A dire la verità, la modifica normativa si inserisce in una norma già vigente: “la reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari ((**delle direttive**)) o delle disposizioni sul servizio giudiziario o sui servizi organizzativi e informatici adottate dagli organi competenti”. Quindi, le direttive riguardano soltanto “il servizio giudiziario, i servizi organizzativi e informatici”; gli organi competenti sono quelli che erano competenti già prima della riforma. Allo stato, sembra impossibile dare una risposta precisa alla domanda. Si tenga presente che la inosservanza deve essere “grave e reiterata”.*

33) Per non scadere nell'arbitrio dovrebbe essere circoscritto in modo tassativo: l'oggetto, l'ambito di applicazione, la forma e la procedura di adozione delle direttive fonte di responsabilità disciplinare, ritieni sia necessaria una interpretazione costituzionalmente orientata della norma in modo da evitare di pregiudicare lo statuto costituzionale del magistrato? Se sì, quale interpretazione

proporrai e quali strumenti, anche procedurali, ti impegnerai a promuovere per arginare il verticismo degli uffici giudiziari?

Si tratta di domanda che contiene già la risposta (occorre “arginare il verticismo degli uffici giudiziari”) e che ribadisce l'errore secondo cui solo alcune norme devono essere interpretate in senso costituzionalmente orientato.

La domanda è anche molto generica nel presupporre che le direttive possano “pregiudicare lo statuto costituzionale del magistrato”, nonostante riguardino un ambito limitato del lavoro del magistrato.

L'art. 2, comma 2, d.lgs. 109/2006, se da un lato afferma che l'attività di interpretazione di norme di diritto e quella di valutazione del fatto e delle prove non danno luogo a responsabilità disciplinare, dall'altro fa salvo proprio quanto previsto anche dal comma 1 lettera n) così come modificato dall'art. 11 della legge 2022 nr. 71 che ha introdotto come illecito disciplinare la violazione delle direttive.

34) Posto che la norma risulta avere dei margini di ambiguità, le direttive potranno riguardare soltanto aspetti relativi al servizio giudiziario e ai servizi organizzativi e informatici (cioè esclusivamente gli aspetti amministrativo-burocratici del servizio) oppure potrebbero concernere l'interpretazione di norme di diritto?

La domanda presuppone la risposta: le direttive che devono essere rispettate unitamente alle norme regolamentari e alle disposizioni, ai sensi della lett. n), non hanno niente a che vedere con l'interpretazione delle norme di diritto cui il magistrato è chiamato. Appunto, si tratta di direttive che “riguardano soltanto aspetti relativi al servizio giudiziario e ai servizi organizzativi e informatici (cioè esclusivamente gli aspetti amministrativo-burocratici del servizio)”.

Con particolare riguardo agli uffici di Procura, occorre richiamare poi l'art. 1, comma 2, d.lgs. 106/2006, secondo cui il Procuratore della Repubblica assicura il corretto, puntuale e uniforme esercizio dell'azione penale.

35) Ritieni che il Procuratore della Repubblica possa emanare direttive di carattere generale sulla interpretazione di norme di diritto, la cui violazione da parte del Sostituto procuratore potrebbe essere sanzionata ex art. 2, comma 1, lettera n), d.lgs. 109/2006? Oppure ritieni che il Procuratore della Repubblica, al fine di assicurare il corretto, puntuale e uniforme esercizio dell'azione penale, possa adottare soltanto misure di carattere organizzativo, come pare desumersi anche dall'art. 1, comma 6, lettera a), d.lgs. 106/2006?

Ovviamente la risposta esatta è la seconda.

L'art. 13 della legge 2022 nr. 71 pone dei limiti molto stringenti al passaggio di funzioni, suscitando non poche questioni di coerenza di sistema.

36) Qual è la tua opinione al riguardo e quale interpretazione proponi per conservare l'unità dell'ordine giudiziario?

La mia opinione è irrilevante. Il legislatore ha provveduto: il CSM non ha un ruolo normativo.

*L'art. 25 della legge 2022 nr. 71 stabilisce che il CSM può assegnare alla segreteria un numero di componenti esterni non superiore a 18, selezionati da una commissione **formata da 2 magistrati di legittimità e da 3 professori ordinari in materie giuridiche individuati dal Comitato di presidenza e che almeno 1/3 dei posti della segreteria sia riservato a dirigenti amministrativi.***

*L'art. 27 prevede un sistema analogo per la selezione dei componenti esterni dell'ufficio studi e documentazione. Anche in questo caso la commissione esaminatrice è formata da **2 magistrati di legittimità e da 3 professori ordinari in materie giuridiche individuati dal Comitato di presidenza e almeno 1/3 dei posti è riservato a professori e ricercatori universitari in materie giuridiche e avvocati con almeno 10 anni di esercizio.***

37) La prima criticità che si riscontra concerne la presenza maggioritaria della componente laica in entrambe le commissioni, il secondo aspetto problematico riguarda la presenza obbligatoria per almeno 1/3 di componenti estranei alla magistratura all'interno della segreteria del CSM e dell'ufficio studi. Il CSM dovrà stabilire i criteri di selezione dei membri delle commissioni esaminatrici e le regole per evitare conflitti d'interesse anche dei componenti estranei alla magistratura, ritieni sia una questione urgente e quali regole proponi per neutralizzare i conflitti d'interesse?

Gli eventuali conflitti di interesse che eventualmente sorgeranno saranno risolti specificamente. E' chiaramente impossibile stabilire regole preventive cui il Comitato di Presidenza dovrà attenersi nel formare la Commissione Esaminatrice.

Non mi sembra una questione urgente.